

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 95/2009.*

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 dicembre 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (INPGI), è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2008, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2008;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

## PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2008 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (INPGI), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

*Luigi Gallucci*

PRESIDENTE

*Mario Alemanno*

Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2009.

IL DIRIGENTE

(dott. Giuliana Pecchioli)

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA  
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVI-  
DENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »  
(INPGI), PER L'ESERCIZIO 2008

S O M M A R I O

<i>Premessa</i> .....	<i>Pag.</i>	13
PARTE PRIMA – Generalità .....	»	14
1. Profili istituzionali .....	»	14
2. Gli organi .....	»	18
3. Il personale .....	»	21
4. I bilanci .....	»	23
PARTE SECONDA – La Gestione sostitutiva dell'AGO .....	»	24
1. La gestione previdenziale e assistenziale .....	»	24
2. La gestione patrimoniale .....	»	33
3. Il conto economico .....	»	38
4. Lo stato patrimoniale .....	»	41
5. Il bilancio tecnico .....	»	44
6. Considerazioni finali .....	»	46
PARTE TERZA – La Gestione separata.....	»	49
1. La gestione previdenziale .....	»	49
2. La gestione patrimoniale .....	»	54
3. Il conto economico .....	»	57
4. Lo stato patrimoniale .....	»	59
5. Il bilancio tecnico .....	»	62
6. Considerazioni finali .....	»	63

PAGINA BIANCA

**Premessa**

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 2 e 7 della L. 21 marzo 1958, n.259 e 3 del D.Lgs.30 giugno 1994, n.509, il risultato del controllo eseguito sulla gestione, relativa all'esercizio 2008, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".

La relazione, come il precedente referto,<sup>1</sup> è suddivisa in tre parti. La prima contiene notazioni di carattere generale concernenti sia l'attività istituzionale dell'INPGI, la quale comprende due diverse forme di previdenza obbligatoria affidate a gestioni distinte sul piano normativo e contabile - costituite, l'una, dalla Gestione sostitutiva dell'AGO (acronimo di assicurazione generale obbligatoria), denominata anche "Gestione principale", e, l'altra, dalla Gestione separata - sia l'organizzazione dell'Istituto ed i bilanci di entrambe le Gestioni. La seconda e la terza parte hanno per oggetto esclusivo, rispettivamente, la Gestione sostitutiva e la Gestione separata.

---

<sup>1</sup> Il precedente referto, relativo agli esercizi 2006 e 2007, è in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n.37.

**PARTE PRIMA****Generalità****1 – Profili istituzionali**

1.1 – L'INPGI è, ai sensi del d.lgs n. 509/1994, soggetto di diritto privato (nella specie della fondazione), dotato di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel quadro giuridico e del regime dei controlli fissato dal medesimo decreto in ragione della natura, che rimane pubblica, dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza che esso svolge.

L'attività istituzionale dell'ente è articolata, a partire dal 1° gennaio 1996, in due diverse forme di previdenza.

Di queste l'una, la più risalente nel tempo, ha per finalità la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria, sostitutiva dell'AGO, nei riguardi dei giornalisti professionisti e dei praticanti giornalisti, successivamente estesa alla categoria dei pubblicisti, titolari di rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, ed iscritti nell'Albo e nel Registro tenuti dall'Ordine. Sono, inoltre, obbligatoriamente iscritti all'INPGI coloro che svolgono, presso la pubblica amministrazione o presso datori di lavoro privati, attività di natura giornalistica a tempo determinato o indeterminato.

In favore di tali categorie di assicurati, l'ordinamento dell'Istituto contempla un'estesa gamma di prestazioni (obbligatorie e facoltative): trattamenti pensionistici (invalidità, vecchiaia e superstiti; prepensionamenti ex art. 37 della L. 416/1981 e successive modificazioni; pensioni non contributive (equivalenti alle pensioni sociali INPS); liquidazione in capitale (agli iscritti ultrasessantacinquenni privi dei requisiti utili al pensionamento); liquidazione TFR (a valere sull'apposito Fondo di garanzia di cui alla L. 297/1982); trattamenti temporanei di carattere assistenziale (assegni per il nucleo familiare, trattamenti di disoccupazione, trattamenti per cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità per infortuni), prestazioni di natura creditizia (prestiti, mutui edilizi ipotecari); prestazioni per finalità sociali (borse e assegni di studio, ricoveri in case di riposo) ed una serie di altre prestazioni consistenti in sussidi straordinari, assegni una tantum ai superstiti, assegni temporanei di inabilità, assegni di superinvalidità.

Nel precedente referto è stato dato ampiamente conto delle vicende, invero laboriose, che hanno portato a definizione, soltanto nel 2007, il progetto di riforma pensionistica deliberato dall'INPGI sin dal giugno del 2005.

I punti centrali della riforma, ormai definitivamente operativa, sono costituiti da nuovi criteri di calcolo della pensione e dal graduale aumento dell'età anagrafica necessaria per accedere alla pensione medesima.

Con il primo intervento è previsto che, dalla data di entrata in vigore della riforma, le quote di pensione riferite ai periodi di lavoro successivi all'1 gennaio 2006, siano calcolate in base alla contribuzione maturata in tutta la vita lavorativa, con salvezza, in sede di prima applicazione, dei diritti acquisiti.

Quanto all'anzianità anagrafica per accedere alla pensione di anzianità, essa, come s'è detto, è stata progressivamente aumentata in armonia con i principi della riforma generale delle pensioni dell'agosto 2004, pur con l'esercizio dei margini di autonomia che la legge riconosce alle Casse privatizzate (dal 2008, ad esempio, fatti sempre salvi i diritti acquisiti, l'iscritto all'INPGI con almeno 35 anni di contribuzione potrà accedere alla pensione di anzianità al compimento dei 59 anni di età).

Tra gli avvenimenti più recenti, è da porre in luce che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con propria delibera (in data 13 novembre 2008), ha previsto la possibilità del cumulo, fino a un tetto annuo di 20 mila euro, dei redditi da pensione con quelli derivanti da lavoro autonomo e dipendente; limitazione che opera esclusivamente nei confronti delle pensioni di anzianità liquidate con meno di quarant'anni di contribuzione.

Una novità di rilievo merita, ancora, d'essere segnalata per i riflessi che, dal 2009, potrà assumere per il contenimento della spesa istituzionale sostenuta dall'ente. L'INPGI, com'è noto, corrisponde l'anticipata corresponsione della pensione di vecchiaia agli iscritti dipendenti da aziende in stato di crisi. Orbene, l'art 37 della l. n. 416/1981, come modificato e integrato dal d.l. n. 185/2008 (convertito in l. n. 2/2009) e dal d.l. n. 207/2008 (convertito in l. n. 14/2009), prevede la copertura a carico dello Stato, sino a 20 milioni, dell'onere dei prepensionamenti, insieme ad altre misure di garanzia nell'ipotesi in cui il relativo fabbisogno si rilevi di importo superiore<sup>2</sup>.

Un riferimento, infine, è da riservare all'intesa intervenuta tra le Parti Sociali in sede di rinnovo del CCNL dei giornalisti (26 marzo 2009), recepita dall'Istituto con propria delibera del 25 giugno 2009, che pone a carico delle aziende che facciano ricorso ai pensionamenti anticipati un contributo

---

<sup>2</sup> Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, ha adottato un primo decreto in data 24 luglio 2009 (in G.U. 24 agosto 2009, n. 145) con il quale è stato individuato in 290 il numero delle unità ammissibili al beneficio del pensionamento anticipato per il 2009.

straordinario all'INPGI e ne disciplina le finalità di utilizzo. Altre misure riguardano l'istituzione di un contributo, ripartito tra aziende e giornalisti (rispettivamente 0,50 e 0,10 della retribuzione imponibile), per far fronte agli istituti di sostegno al reddito, quali la cassa integrazione guadagni, sino ad ora posti interamente a carico del bilancio dell'INPGI.

1.2 – In merito all'altra forma di previdenza obbligatoria gestita dall'INPGI va rammentato che essa trova origine nella normativa recata dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, in attuazione della quale sono stati inclusi tra gli assicurati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, i giornalisti professionisti, i pubblicisti ed i praticanti che esercitano attività autonoma di libera professione o che svolgano attività lavorativa di natura giornalistica anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ed è stata istituita la relativa gestione previdenziale separata.

La Gestione separata provvede a liquidare ai propri iscritti, con il metodo di calcolo contributivo, la pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti; provvede altresì all'erogazione del trattamento di maternità, spettante alle libere professioniste ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Così come per la Gestione sostitutiva, il 2009 è stato, anche per la Gestione separata, portatore di novità di rilievo sotto il profilo contributivo, previdenziale e bilancistico.

Nel mese di marzo 2009 è stato, infatti, approvato dai Ministeri vigilanti il nuovo regolamento di attuazione delle attività di previdenza che prevede per le prestazioni di lavoro coordinate e continuative, in attuazione dei principi di coordinamento tra le gestioni separate dell'INPS e dell'INPGI (art. 80, l. n. 247/07), il progressivo incremento dell'aliquota contributiva versata dai committenti (sino a pervenire, dal 1° gennaio 2011, ad una aliquota del 26,72 per cento), per 2/3 a carico di questi ultimi e per 1/3 a carico del giornalista co.co.co. Il diritto alla pensione di vecchiaia è previsto, poi, si maturi a sessantacinque anni per gli uomini e a sessant'anni per le donne, per i giornalisti non iscritti ad altre forme di previdenza, in presenza di almeno cinque anni di contribuzione.

Come già accennato, modificazioni di rilievo sono state introdotte dal nuovo regolamento anche per quanto attiene ai criteri di redazione del bilancio.

Il sistema tecnico-finanziario della Gestione - quale evidenziato dalla struttura e contenuto dei suoi bilanci, redatti in conformità alle originarie direttive